

COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

Via Roma n.21 -13867 PRAY

Tel. 015/767283 – 767035

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N. _42 _ DEL __30/09/2024_

SERVIZIO FINANZIARIO

RESPONSABILE: FUSARO RAG. PATRIZIA

**OGGETTO: Rideterminazione della giacenza di cassa vincolata dal 6
luglio 2024, a seguito del comma 6-octies dell'art. 6
del D.L. n. 60/2024 alla data del 30/09/2024.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli indirizzi inseriti nella nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026 approvata con deliberazione consiliare n. 37 del 18/12/2024;

Visto il bilancio di previsione 2024/2026 approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 18/12/2024;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 06 del 30/01/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2024/2026 e sono affidati i capitoli di spesa ai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - TUEL;

Vista la deliberazione n. 17 del 20 novembre 2023, relativa alla *“Estensione alla gestione di cassa dei vincoli di destinazione posti da legge con riferimento ad alcune particolari fattispecie”*, con la quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti enunciava il seguente principio di diritto:

“Nelle ipotesi di entrate vincolate dalla legge o dai principi contabili alla effettuazione di una spesa, il vincolo di destinazione specifico, rilevante sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, in assenza di indicazioni puntuali o univoche da parte della legge o dei principi contabili, si concretizza con l'approvazione dei previsti strumenti di programmazione che operino la scelta tra destinazioni talora eterogenee o alternative. Le entrate indicate dalla Sezione remittente si considerano vincolate nei termini di cui in motivazione”;

Considerato che, nella predetta deliberazione, la Sezione delle Autonomie faceva esplicito riferimento alle sanzioni per le violazioni al codice della strada, ai proventi dei parcometri, all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco, al contributo di estrazione, ai proventi dei permessi di costruire ed ai proventi da alienazioni, per la quota vincolata del 10% destinata all'estinzione anticipata dei mutui;

Vista la propria determinazione del responsabile servizio finanziario n. 54 del 29/12/2023, con la quale veniva rideterminata la giacenza di cassa vincolata alla data del 29/12/2023 (ultimo giorno lavorativo) a seguito della citata deliberazione n. 17/2023;

Visto il comma 6-octies dell'art. 6 del D.L. n. 60/2024 (c.d. “*decreto coesione*”) come convertito in Legge n. 95/2024, entrata in vigore il 7 luglio 2024, che recita:

“Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), le parole: «da legge,» sono soppresse;

b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), le parole: stabiliti per legge o» sono soppresse;

c) all'articolo 187, comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c)»;

Considerato quindi che a partire dal 7 luglio 2024 non vi è più l'obbligo di gestire contabilmente, con il vincolo di cassa, le risorse per le quali la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata ovvero quelle straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione;

Ritenuto necessario recepire i contenuti del richiamato comma 6-octies andando a ricalcolare la giacenza vincolata di cassa a tutto il 6 luglio 2024, al netto delle risorse non più da gestire con il vincolo di cassa;

Vista la Faq di Arconet n. 34 del 22 novembre 2019, che spiega che nel caso in cui un ente debba ridurre l'ammontare delle risorse vincolate rispetto a quelle esistenti in quanto di importo superiore a quello previsto dal rispetto degli articoli 180 e 195 del TUEL (liberando risorse), effettua le seguenti registrazioni in contabilità finanziaria:

- impegna ed emette un ordine di pagamento, di importo pari a quello dell'incremento della cassa libera, a valere dell'unità elementare di bilancio cui è attribuita la seguente codifica del modulo finanziario del piano dei conti integrato U.7.01.99.06.001 “*Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL*”. L'ordine di pagamento è versato in entrata al bilancio dell'ente e presenta l'indicazione di cui all'art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL, che trattasi di pagamento di risorse vincolate. L'entrata è registrata attraverso l'operazione di cui al punto successivo;
- accerta ed emette una reversale di incasso, di importo pari alla spesa di cui al punto precedente, a valere dell'unità elementare di bilancio cui è attribuita la seguente codifica del modulo

finanziario del piano dei conti integrato E.9.01.99.06.001
“Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell’art.
195 del TUEL”. L’ordine di incasso non presenta l’indicazione di
cui all’art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, in quanto trattasi
di incasso di entrate libere;

Visto il principio applicato 4/2 concernente la contabilità finanziaria ed
in particolare il paragrafo 10 relativo a “La contabilizzazione
dell’utilizzo degli incassi vincolati degli enti locali”;

Vista la quantificazione della giacenza vincolata di cassa dal 6 luglio
2024 a seguito del comma 6-octies dell’art.6 del D.L. N.60/2024
come sotto riportata e calcolata **alla data odierna al netto delle
risorse non più da gestire con il vincolo di cassa in
conseguenza del D.L. anzitutto**;

Visto il paragrafo 7.2 del principio contabile applicato 4/2 allegato al
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. che prevede che, in deroga al
principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni
giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a
entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto
terzi, siano registrate ed imputate all’esercizio in cui l’obbligazione è
perfezionata e non all’esercizio in cui l’obbligazione è esigibile;

Visti:

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

DETERMINA

1) di quantificare, per le motivazioni in premessa e secondo le
risultanze di cui in premessa, la giacenza vincolata di cassa dal 6
luglio 2024 alla data odierna, in **Euro 693.169,56** calcolata al netto
delle risorse non più da gestire con il vincolo di cassa in
conseguenza del comma 6-octies dell’art. 6 del D.L. n. 60/2024, e
così distinta:

- **€.400.000,00** già vincolati in data 10/03/2020 sul cap.
1812/2/1;
- **€. 40.731,68** già vincolati in data 29/12/2023 sul cap.
3790/2/3;

- **€. 64.585,69** già vincolati in data 29/12/2023 sul cap. 7230/2/2;
- **€ 6.582,60** vincolati con il presente atto sul cap.200/2/1 e pervenuti in data 20/02/2024;
- **€ 5.135,00** vincolati con il presente atto sul cap.200/2/1 e pervenuti in data 16/09/2024;
- **€ 176.134,59** vincolati con il presente atto sul cap.1649/2/1 e pervenuti in data 18/06/2024;

2) Di provvedere a riportare nella cassa libera le risorse sotto specificate oggetto di vincolo alla data del 29/12/2023:

- **€. 5.190,70** vincolati sui capitoli di bilancio destinati ad interventi su opere di urbanizzazione primaria o secondaria;
- **€. 11.977,85** vincolati sul cap. 11050/2/5;
- **€.10.000,00** vincolati sul cap. 450/2/2.

3) di impegnare, per le motivazioni in premessa, la somma di Euro 27.168,55 a valere sul capitolo di spesa n. 13570/2/5 (impegno n. 324/2024) - Piano dei conti integrato U.7.01.99.06.001 *“Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL”*, che presenta la necessaria disponibilità, e di accertare conseguentemente il medesimo importo di Euro 27.168,55 a valere sul capitolo di entrata n. 6080/2/1 (accertamento n. 91/2024) - Piano dei conti integrato E.9.01.99.06.001 *“Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell’art. 195 del TUEL”*, che presenta la necessaria disponibilità;

4) di disporre le registrazioni contabili riportate in premessa per la somma indicata al punto 3), necessarie ad allineare la contabilità finanziaria alle risultanze di cui al punto 1), che determinano una cassa vincolata alla data del 30/09/2024, pari ad **Euro 693.169,56**, variata pertanto rispetto alla giacenza alla data del 29/12/2023 e non più da gestire, per alcune voci (sanzioni in materia edilizia, oneri di urbanizzazione e quota 10% proventi da alienazioni da destinare all’estinzione anticipata mutui) con il vincolo di cassa in conseguenza del comma 6-octies dell’art. 6 del D.L. n. 60/2024;

5) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – TUEL, tenuto conto del comma 823 dell’art. 1 della Legge n. 145/2018, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile

con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

- 6) di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento ai competenti Uffici dell'Ente per i conseguenti adempimenti.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
FUSARO Rag. PATRIZIA**

Il documento è firmato digitalmente

ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme

collegate e sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa